

ESTRATTO DEL CODICE PENALE: delitti contro la piet  dei defunti

Articolo 407 – Violazione di sepolcro

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna   punito con la reclusione da uno a cinque anni ^{(1) (2)}.

- (1) Cfr. per la disciplina delle esumazioni ed estumulazioni artt. 82-89, d.P.R. 10-9-1990, n. 285 nonch  art. 3, l. 30-3-2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
- (2) La condotta incriminata consiste nel violare, cio  nel compiere un qualsiasi comportamento che cagioni un'alterazione della tomba, del sepolcro o dell'urna (disseppellimento, scoperechiatura, rottura della lastra etc.).
  altres  necessario che essi contengano effettivamente resti umani, e non siano solo dei cenotafi cio  monumenti funebri simbolici.
Ai fini della configurabilit  del reato   inoltre necessario che il fatto sia illegittimo, cio  non compiuto per diritto (es.: apertura della tomba da parte del giudice per indagini) o per necessit  (es.: riesumazione disposta dall'ufficiale sanitario per visitare il cadavere non visitato prima del seppellimento).

Articolo 408 – Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimitero o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne o di cose destinate al culto dei defunti⁽³⁾, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri,   punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- (3) Sono cose destinate al culto dei defunti le croci, le immagini sacre, le lampade, le fotografie, i candelabri etc.; sono cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri i cancelli, le mura, le porte, i monumenti etc.

Articolo 409 – Turbamento di un funerale o servizio funebre

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 405, impedisce o turba⁽⁴⁾ un funerale o un servizio funebre   punito con la reclusione fino ad un anno.

- (4) L'impedimento o la turbativa devono riguardare esclusivamente i funerali o i servizi funebri civili oppure quelli religiosi celebrati da un ministro del culto diverso da quello cattolico o da un ministro del culto cattolico resa in luogo diverso da quello previsto dall'art. 409: infatti, qualora si tratti di funerali o servizi funebri religiosi celebrati da un ministro del culto cattolico, trova applicazione l'art. 405 in forza della clausola di riserva contenuta nella norma in esame

Articolo 410 – Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere e sulle sue ceneri   punito con la reclusione da uno a tre anni⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalit  o di oscenit ,   punito con la reclusione da tre a sei anni.

- (5) Cfr. per la cremazione del cadavere artt. 8 e 81, d.P.R. 10-9-1990, n. 285 e art. 3, l. 30-3-2001, n. 130 recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».
- (6) I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere.

Articolo 411 – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri,   punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena   aumentata se il fatto   commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia⁽⁷⁾.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volont  del defunto

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalit  diverse rispetto a quanto indicato dal defunto,   punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro

- (7) Il capoverso della norma prevede una circostanza aggravante speciale [v. Libro I, Titolo III, Capo II] connessa al luogo di realizzazione del reato. In particolare, per cimitero si intende il luogo adibito alla sepoltura dei cadaveri e alla custodia delle ceneri; gli altri luoghi di sepoltura sono tutti quelli diversi dai cimiteri, in cui si trovino i resti umani o tombe o sepolcri isolati. Luoghi di deposito o di custodia sono ad es. le camere mortuarie delle cliniche o degli ospedali, le chiese, le sale anatomiche etc.



Articolo 412 – Occultamento di cadavere

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni⁽⁸⁾.

(8) L'occultamento del cadavere, di una parte di esso o delle sue ceneri, va inteso come nascondimento temporaneo tale da consentirne un successivo ritrovamento. In ciò si rinviene la distinzione rispetto al reato di cui all'art. 411 dove la sottrazione va intesa come nascondimento permanente.

La giurisprudenza ha chiarito che affinché ricorra la sottrazione ex art. 411 è sufficiente che il celamento sia solo potenzialmente permanente ancorché il cadavere venga successivamente ritrovato. La dottrina, invece, ritiene che la soluzione dei casi dubbi debba avvenire sulla base della volontà dell'agente, costui risponderà di occultamento quando abbia agito con l'intenzione di nascondere temporaneamente il cadavere, risponderà di sottrazione ex art. 411 quando abbia agito con l'intenzione di far scomparire definitivamente il cadavere stesso.

Articolo 413 – Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso⁽⁹⁾, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi⁽¹⁰⁾ o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto⁽²⁾.

(9) Cfr. a tal proposito artt. 40-43, d.P.R. 10-9-1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) e art. 3, l. 30-3-2001, n. 130 recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».

(10) Il reato in esame può concorrere con il reato di violazione di sepolcro (art. 407 c.p.), ciò sia in considerazione della diversa esplicitazione della condotta, sia con riferimento all'oggetto (nell'uno la pietà verso i defunti, nell'altro la protezione della tomba).

Definizioni

(art. 410)

Vilipendio di cadavere: si verifica quando si compiano [intenzionalmente] atti di oltraggio e disprezzo nei confronti del cadavere e delle sue ceneri, ad esempio, sputare sul cadavere o imbrattarlo

Può costituire vilipendio sia una esumazione parziale, vietata da disposizioni regolamentari, che qualsiasi manipolazione dei resti umani attuata con modalità vilipendiose non necessarie all'espletamento dell'attività lecita cui era eventualmente finalizzata.

Per questo reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta di vilipendio. La giurisprudenza, inoltre, esclude la necessità della presenza dell'intenzione di vilipendere, ingiuriare o di altro fine illecito.

Aggravante: se il colpevole deturpa, mutila il cadavere o commette su di esso atti di brutalità o di oscenità (necrofilia).

(art. 411)

Distruzione di cadavere: consiste nel ridurre al niente il cadavere bruciandolo o provocandone il disfacimento con sostanze corrosive.

Soppressione di cadavere: si ha quando il cadavere viene fatto sparire in modo da non essere più rinvenuto, ad esempio gettato in mare.

Sottrazione di cadavere: consiste nel trafugare e nascondere il cadavere in modo permanente e definitivo; la dispersione si ha quando si disseminano in luoghi diversi parti del cadavere o le sue ceneri.

(art. 412)

Occultamento di cadavere: L'occultamento del cadavere di una parte di esso o delle sue ceneri si distingue dalla sottrazione perché il nascondimento è solo temporaneo e fatto in modo che il cadavere possa essere prima o poi ritrovato. L'occultamento non presuppone lo spostamento della salma da un luogo all'altro, come invece avviene nella sottrazione.



(art. 413)

Uso illegittimo di cadavere: è commesso da chiunque dissezioni o altrimenti adoperi un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge.

Aggravante: il dolo. Il dolo è generico quando vi sia stata la coscienza e la volontà di usare illegittimamente il cadavere in casi non consentiti, mentre è dolo specifico l'uso scientifico o didattico del cadavere intero o selezionato, qualora ne facciano abuso tutti coloro che possono divenire soggetti attivi del reato, cioè i medici, gli studenti di medicina, gli insegnanti e gli studiosi di medicina, gli inservienti delle sale anatomiche, i custodi degli obitori e chiunque altro si trovi a disporre del cadavere o di una parte di esso a scopi scientifici o didattici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere o su una parte di esso, che il colpevole sappia esser stato da altri mutilato, occultato o sottratto (es.: disseppellire un cadavere, compiendone la sottrazione, per sottoporlo a indagini scientifiche).

Corte di Cassazione – Penale, Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050:

“Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato di cui all'art. 410 c.p. è generico, di talché l'elemento psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del fatto che, come nel caso di specie, l'azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti”.

ESTRATTO DAL D. P. R. 285/1990 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 87

1. È vietato eseguire sulle salme (1) tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

(1) La dizione è evidentemente errata; si intenda “sui cadaveri”

